

Legge di bilancio: “bonus mobili” fino al 31.12.20 ma con vincoli

L'ambito soggettivo e oggettivo

Il funzionamento e i vincoli



CIRCOLARI

L'ambito soggettivo e oggettivo

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

La legge di bilancio per il 2020 ha prorogato a tutto il 2020 ossia fino al 31.12.2020, il così detto “Bonus mobili” che riguarda l’agevolazione riconosciuta per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per unità immobiliari abitative o parti comuni di edifici residenziali che hanno subito lavori di “ristrutturazione”.

COMMENTO

L'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, tra le altre dispone in merito anche al così detto “bonus mobili”, una agevolazione concessa dal Legislatore fiscale ai soggetti di cui si dirà in prosieguo, e riconosciuta sotto forma di detrazione. Proprio con riferimento al bonus in commento, la legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 27.12.2019, è intervenuta disponendone la prorogato fino al 31.12.2020.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, possono usufruire del “bonus mobili” gli stessi soggetti che possono beneficiare del così detto “bonus ristrutturazioni”, disciplinato dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986. Si tratta, dunque, dei soggetti Irpef ossia, per la precisione:

- delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa arti o professioni,
- dei soggetti di cui all'articolo 5 del DPR 917 del 1986, e cioè delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti a queste equiparati, nonché
- delle imprese individuali e delle imprese familiari, ma, per questi ultimi soggetti, purché i beni mobili e gli arredi, di cui si dirà, siano destinati ad immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce.

Per poter beneficiare del “bonus” è altresì necessario che i soggetti appena indicati possiedano o detengano i fabbricati, con riferimento ai quali sono destinati i beni di cui si dirà in prosieguo e oggetto dell'agevolazione in commento, in base ad uno dei seguenti titoli:

- proprietà o nuda proprietà;

-diritto reale di godimento quale l'usufrutto, l'uso, l'abitazione o il diritto di superficie.

Possono anche beneficiare dell'agevolazione i meri detentori dell'immobile, come i locatari e i comodatari, nonché i familiari conviventi e il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge e i conviventi di fatto.

Da un punto di vista oggettivo, la norma, riguarda l'acquisto di mobili (ossia arredo) e di grandi elettrodomestici destinati ad unità abitative o a parti comuni di edifici residenziali, purché essi siano nuovi. L'acquisto degli stessi può avvenire anche all'estero, come peraltro specificato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 13/E del 2019](#), e per quanto concerne i grandi elettrodomestici si deve trattare di beni di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), naturalmente per le apparecchiature per le quali è prevista l'etichetta energetica. L'agevolazione in commento spetta, in ogni caso, anche per i grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l'etichetta energetica.

Beni "mobili" oggetto della detrazione (l'elenco non è esaustivo):

letti

armadi

cassettiere

librerie

scrivanie

tavoli

sedie

comodini

divani

poltrone

credenze

materassi

apparecchi di illuminazione

Grandi apparecchi di refrigerazione

Frigoriferi

Congelatori

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti

Lavatrici

**Grandi elettrodomestici oggetto della detrazione
(l'elenco non è esaustivo)**

Lavasciuga e Asciugatrici

Lavastoviglie

Apparecchi per la cottura-Piani cottura

Stufe elettriche

Piastre riscaldanti elettriche

Forni e Forni a microonde

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione degli alimenti

Apparecchi elettrici di riscaldamento

Radiatori elettrici

Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi

Ventilatori elettrici

Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico

Altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento

Per quanto riguarda i mobili, è bene tener presente che non risultano agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.

PERSONE FISICHE

Il funzionamento e i vincoli

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Non sono interessati



PERSONE FISICHE

Non sono interessate

ABSTRACT

Il “bonus mobili” consiste in una detrazione d'imposta che viene determinata nella misura del 50 per cento fino ad una spesa massima di euro 10.000 per singola unità immobiliare. La norma, però, pone, però, per lo sfruttamento dell'agevolazione delle importanti condizioni

COMMENTO

L'agevolazione collegata al “bonus mobili” prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di spesa stessa pari ad euro 10.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Per poter usufruire del “bonus mobili”, la norma, però, pone una prima importante condizione, ossia che l'unità abitativa a cui sono destinati i mobili o i grandi elettrodomestici di cui si è detto, siano oggetto di uno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al già citato [articolo 16-bis del Tuir](#).

A tale proposito l'Agenzia delle entrate, sia con la [circolare 13/E del 2019](#) che con la [circolare 29/E del 2013](#), ha specificato che non tutti gli interventi individuati dallo stesso [articolo 16-bis](#) sono in grado di permettere la detrazione in commento. Nella tabella che segue si riportano gli interventi che permettono di usufruire del “bonus mobili” se, naturalmente, interessano l'unità abitativa o la parte comune degli edifici condominiali a cui sono destinati i mobili o i grandi elettrodomestici.

Interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale

Interventi di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali

Interventi di restauro e di risanamento conservativo effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali

Lavori di cui all'art. 16-bis del DPR 917/86 che permettono di usufruire del "bonus mobili"

Interventi di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali

Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (ancorché non rientranti nelle categorie precedenti) sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza

Interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano entro diciotto mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile

Interventi anti-intrusione se comportano anche uno solo degli interventi sopra indicati come, ad esempio, la manutenzione ordinaria sulle parti comuni di condomini e le manutenzioni straordinarie su singole unità abitative

Facendo presente che di solito le spese per interventi anti-intrusione, e di conseguenza le più generali misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento degli atti illeciti da parte di terzi, indicati alla lettera f), del primo comma [dell'articolo 16-bis del Tuir](#), comportano anche l'adozione di interventi perlomeno di manutenzione ordinaria o straordinaria, e quindi possono essere oggetto di agevolazione, la legge di bilancio per il 2020 pone una ulteriore e importante condizione per lo sfruttamento del "bonus mobili".

Viene infatti stabilito che l'agevolazione è sfruttabile se gli interventi "edili" anzidetti, sono stati iniziati non prima del primo gennaio 2019. Non solo. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati nel 2019 ovvero siano iniziati nel 2019, e nel medesimo anno 2019 il soggetto avente titolo per la detrazione in commento abbia già sostenuto spese agevolabili per mobili o grandi elettrodomestici, nel determinare l'eventuale detrazione spettante per gli acquisti effettuati nel 2020, riferiti sempre al medesimo fabbricato, egli deve necessariamente tenere conto di quanto già sfruttato nell'anno 2019.

Il concetto, in altre parole, risulta essere il seguente: se, ad esempio, un soggetto tra quelli sopra indicati, proprietario di un fabbricato abitativo o di altro "titolo" abilitativo che permette di usufruire della detrazione in commento, risulta aver iniziato i lavori di ristrutturazione dello stesso fabbricato a luglio 2019 e nel corso del 2019 ha acquistato mobili o grandi elettrodomestici agevolabili con il "bonus mobili", destinati, naturalmente al predetto fabbricato, per un importo di euro 4.000, qualora nel 2020 effettui ulteriori acquisti di mobili o grandi elettrodomestici, sempre destinati al medesimo fabbricato, per euro 9.000, solo euro 6.000 di spesa potranno essere sfruttati per l'agevolazione in commento vista la spesa di euro 4.000 già sostenuta nel precedente periodo d'imposta ma riferita sempre al medesimo fabbricato.

SI RICORDA CHE

- Il “bonus mobili” riguarda mobili (di arredo) e grandi elettrodomestici che devono essere necessariamente nuovi e con certificazione energetica
- Per poter sfruttare la detrazione “bonus mobili” è necessario che l'unità immobiliare abitativa o le parti comuni dei condomini abbiano subito interventi di “ristrutturazione” di cui all'articolo 16-bis del Tuir

SCHEMI E TABELLE

Legge di bilancio: “bonus mobili” fino al 31.12.20 ma con vincoli – I punti salienti

La normativa	L'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 , tra le altre dispone in merito anche al così detto “bonus mobili”, una agevolazione concessa dal Legislatore fiscale ai soggetti di cui si dirà in prosieguo, e riconosciuta sotto forma di detrazione. Proprio con riferimento al bonus in commento, la legge di bilancio per il 2020, n. 160 del 27.12.2019, è intervenuta disponendone la prorogato fino al 31.12.2020
L'ambito soggettivo	Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, possono usufruire del “bonus mobili” gli stessi soggetti che possono beneficiare del così detto “bonus ristrutturazioni”, disciplinato dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, DPR 917 del 1986 . Si tratta, dunque, dei soggetti Irpef ossia, per la precisione: <ul style="list-style-type: none"> - delle persone fisiche che non esercitano attività d'impresa arti o professioni, - dei soggetti di cui all'articolo 5 del DPR 917 del 1986 , e cioè delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti a queste equiparati, nonché - delle imprese individuali e delle imprese familiari, ma, per questi ultimi soggetti, purché i beni mobili e gli arredi, di cui si dirà, siano destinati ad immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce.
L'ambito oggettivo	Da un punto di vista oggettivo, la norma, riguarda l'acquisto di mobili (ossia arredo) e di grandi elettrodomestici destinati ad unità abitative o a parti comuni di edifici residenziali, purché essi siano nuovi.
Il funzionamento	L'agevolazione collegata al “bonus mobili” prevede una detrazione d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di spesa stessa pari ad euro 10.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. Per poter usufruire del “bonus mobili”, la norma, però, pone delle importanti condizioni

«*A cura di Michele Brusaterra»